

N. R.G. 6914/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Verbale telematico della causa n. R.G. 6914/2013

tra

COMUNE DI CAVARZERE

ATTORE/OPPONENTE

contro

CONVENUTO/OPPOSTO

e contro

**LLOYD'S OF LONDON
ASSICURAZIONI DEI LLOYD'S**

TIL CASO.it

TERZI CHIAMATI

Oggi **16 febbraio 2016** ad ore 12.47 innanzi al dott. Giorgio Bertola, sono comparsi:

per COMUNE DI CAVARZERE l'avv. GUGGIA NICOLA, oggi sostituito

dall'avv. Carlin, per

l'avv. NALIN ALESSANDRA, per

l'avv.

E' presente il dott. Lorenzo Dall'Igna tirocinante *ex art. 73 D.L. 69/2013.*



Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.

L'avv. conclude come da foglio inviato a mezzo PCT dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.

L'avv. conclude come da foglio inviato a mezzo PCT dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.

L'avv. conclude come da inviato a mezzo PCT dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.

L'avv. conclude come da inviato a mezzo PCT dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.

L'avv. conclude come in prima memoria *ex art.* 183 e 183 c. 6 n. 2 per le istanze istruttorie non ammesse dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.

Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* cpc.

Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Verbale chiuso ad ore 14:07

Il Giudice
dott. Giorgio Bertola



;

ASSICURAZIONI DEI LLOYD'S(C.F. 07585850584), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv.

TERZI CHIAMATI

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

o s s e r v a

Il Comune di Cavarzere si è opposto al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. a fronte del mancato pagamento dei propri onorari per l'attività professionale stragiudiziale offerta al predetto Comune in forza di apposita convenzione scritta e predisposta con il Comune allorquando Sindaco era il terzo chiamato

Deduciva l'attore che quel titolo fosse nullo per violazione di legge come statuito dalla sentenza della Corte dei Conti che aveva ritenuto l'*ex* Sindaco responsabile di danno erariale per quel rapporto professionale illegittimo.

Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto dell'opposizione.

I Lloyd's, terzi chiamati, hanno chiesto il rigetto delle domande loro rivolte.

La causa, documentale, è stata spedita in decisione senza l'ammissione delle prove orali richieste.

L'opposizione è fondata e va accolta.

Va in primo luogo affrontata la posizione dei Lloyd's terzi chiamati a fronte della totale infondatezza delle domande loro rivolte.



Senza ripercorrere le corrette deduzioni svolte da entrambi i patrocini sulla differenza tra una normale compagnia di assicurazioni che viene chiamata in manleva, va osservato, come già correttamente fatto dai procuratori delle parti, che l'evento astrattamente fonte della responsabilità del [redacted] e che egli vorrebbe riversare sui suoi garanti, si colloca in una posizione temporale anteriore alla validità dei tre contratti sottoscritti.

L'efficacia retroattiva quinquennale stabilita dall'art. 19 della polizza 1572495 si estende sino al 1° agosto 2001, mentre i fatti fonte di responsabilità si collocano tra il 24 aprile ed il 31 maggio 2001. La polizza 10045956B è una estensione alla colpa grava della copertura ed è anche posteriore alla prima.

Per la polizza 1454433, che prevedeva una efficacia retroattiva biennale, il limite temporale arriva al 17 luglio 2001. Sicché anche questa polizza è inoperante ed entrambe le domande di manleva andranno rigettate.

Passando al merito dell'opposizione, va osservato in primo luogo che entrambe le parti hanno invocato l'operatività del giudicato della sentenza resa dalla Corte dei Conti regionale che si è espressa con la sentenza n. 651/2009.

L'attore la invoca per sostenere che essa ha sancito la illegittimità del comportamento dell'ex sindaco, il convenuto per affermare che essa ha riconosciuto una *utilitas* per il Comune del 30% della sua opera professionale.

Il terzo chiamato [redacted] la invoca per sostenere che, essendo stata appellata e poi essendosi l'appello estinto per il cd. condono erariale, essa non ha più alcun valore.

Sul punto specifico, ovvero la efficacia anche di giudicato e quindi probatoria di quella sentenza va osservato che l'istituto a cui è ricorso il [redacted] cd. condono erariale, è uno strumento che processualmente appare molto simile a quello che fino a non molto tempo fa era conosciuto nel codice di procedura penale del cd. "patteggiamento in appello" per cui era consentito, a certe condizioni,



all'imputato di provare ad ottenere in appello il patteggiamento negato in primo grado così da definire il giudizio di appello.

Il afferma che, avendo il condono erariale estinto il giudizio di appello proposto avverso la sentenza di condanna, la sentenza di primo grado non avrebbe acquisito il valore di giudicato esterno e nel presente giudizio sarebbe *tamquam non esset*.

La deduzione non può essere condivisa ed è smentita dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione formatasi in tema di valore probatorio nel giudizio civile della sentenza di patteggiamento resa avanti al giudice penale.

Va infatti ricordato un principio certamente innovativo della giurisprudenza della Suprema Corte espresso da Cass. Sez. U, Sentenza n. 17289 del 31/07/2006 (Rv.

591413) secondo cui *“La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.*

Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova.

(Nella specie, relativa a responsabilità disciplinare di un avvocato, la S.C. ha confermato la condanna resa dal Consiglio nazionale forense, non avendo il ricorrente indicato quali elementi probatori a suo favore avesse sottoposto al giudice di merito al fine di spiegare perché avesse - pur innocente - accettato una pena patteggiata per il reato di concussione continuata)”. Tale principio è stato confermato anche da Cass. Sez. U, Sentenza n. 21591 del 20/09/2013.

Il ragionamento della Suprema Corte mira sostanzialmente a riversare sull'imputato poi convenuto nel giudizio civile, a giustificare il perché, se



davvero i fatti di cui era accusato non fossero a lui addebitabili o fossero insussistenti, abbia accettato una sanzione penale detentiva.

Il ragionamento è ancora più forte laddove tale forma di applicazione pena su richiesta della parti riguardi anche una pena superiore agli anni due così' da non poter certamente beneficiare neppure dell'istituto della sospensione condizionale della pena.

Nel presente giudizio la sentenza resa dalla sezione regionale della Corte dei Conti certamente non ha una forza probatoria vincolante, tuttavia alcuni fatti in essa accertati sono certamente spendibili anche in ragione del principio di cui all'art. 115 c.p.c..

In primo luogo, ed a contrario rispetto alle contestazioni generiche del Comune attoreo, va osservato che nel presente giudizio non è in contestazione che tra l'allora Sindaco del Comune e l'avv. si sia stipulato un contratto di consulenza stragiudiziale e che tale accordo si sia protratto per più anni con la prestazione di molteplici attività, anche se il loro contenuto è stato oggetto di contestazione anche prima del presente giudizio per la loro illegittimità.

La sua esistenza è talmente certa ed incontestata che lo stesso giudizio erariale si è svolto proprio perché tale accordo esiste ed è stato pure retribuito dal Comune attoreo che in un primo momento ha regolarmente retribuito le prestazioni del convenuto.

Poiché le prestazioni del convenuto si sono tutte esaurite prima della entrata in vigore del DM 140/2012, non vi è in atti nessuna contestazione neppure sul fatto che gli importi chiesti dal difensore siano errati, nel senso che non viene contestato che egli nel comporre le notule opinate abbia inserito voci non dovute o abbia errato nei calcoli, ciò che il Comune contesta è proprio la debenza del credito per la sua illegittimità, ma manca in atti la contestazione specifica delle voci esposte in fattura.



Sull'unica specifica contestazione dell'attore alla domanda di pagamento del convenuto va allora osservato che essa è fondata per essere illegittimo, per violazione di legge, il contratto stipulato tra il Comune ed il convenuto.

L'art. 5 della L. 2248/1865 consente la disapplicazione ad opera dell'autorità giudiziaria ordinaria nella misura in cui tale atto amministrativo sia illegittimo per contrarietà a norme imperative.

Che tale caratteristica sia addebitabile al contratto stipulato tra il _____ ed il _____ è già stato accertato incidentalmente anche dal giudice contabile che infatti ha espressamente affermato che *“Presupposto indispensabile per considerare lecito il ricorso agli incarichi esterni è, pertanto, l'accertamento che si tratti di attività richiedente alto contenuto di professionalità e/o che si tratti di eventi straordinari ai quali non si può far fronte con la struttura burocratica (Sez. Veneto n. 303/2007). Nel caso in esame, il Collegio ritiene insussistenti entrambi i requisiti”*.

La sentenza si dilunga poi nel valutare i singoli incarichi conferiti analizzando la genericità degli stessi e financo la loro indeterminatezza visto che sostanzialmente l'avv. _____ veniva consultato un po' per tutto e da quello che si legge nello scambio di corrispondenza prodotta in atti, anche in forma orale rendendo così impossibile *ex post* una verifica della qualità dei servizi offerti.

Il fatto che quell'atto sia viziato da violazione di legge, come correttamente osservato dalla sentenza erariale, consente in questa sede, senza entrare nel merito del provvedimento e senza adottare una valutazione valida *erga omnes* ma solo incidentalmente, di disapplicarlo *ex art. 5 L. 2248/1865* proprio in ragione della sua invalidità.

Non coglie invece nel segno la deduzione dimessa in atti per cui sarebbe necessaria una domanda in tal senso non rappresentando la disposizione dell'art. 5 una norma nella disponibilità delle parti, ma un potere del Giudice da



esercitarsi anche in via officiosa attenendo ad una fase prodromica alle eccezioni delle parti, ovvero riguardante il dovere del Giudice di applicare solo atti amministrativi legittimi.

Premesso che il contratto posto alla base del decreto ingiuntivo è palesemente illegittimo per violazione di legge, non avendo il decreto sindacale minimamente preso in considerazione le professionalità già presenti in organico nell'amministrazione (tra cui un segretario ed un vice-segretario), esso va disapplicato.

Tale disapplicazione porta all'accoglimento dell'opposizione ed al rigetto di qualsivoglia domanda di condanna spiegata dal convenuto contro l'attore.

Resterebbe eventualmente uno spazio per la valutazione di un arricchimento del Comune delle prestazioni del convenuto, ma nessuno ha dimesso, neppure in via subordinata, tale domanda di arricchimento sicché non si pone neppure il problema se tale domanda sia valutabile dal G.O. o sia riservata ad altra autorità giudiziaria.

Va invece accolta la domanda del convenuto/opposto verso il terzo chiamato a cui la parte ha correttamente esteso la domanda verso il chiamato in garanzia impropria, avendo egli adottato un atto sindacale illegittimo e pertanto non riconducibile alla propria amministrazione così che egli si trovi, come peraltro già riconosciuto anche dalla sentenza erariale, a dover rispondere della condotta illegittima serbata.

Sono infondate le deduzioni del terzo chiamato secondo il quale i suoi atti non potrebbero portare ad ottenere un provvedimento di condanna avendo egli sempre agito quale sindaco del Comune.

L'unica contestazione che il terzo chiamato rivolge alle domande a lui rivolte attengono al fatto che i rapporti professionali con l'avv. siano riconducibili ad attività posta in essere in qualità di Sindaco e non a titolo



personale così che la spesa sarebbe da ricondurre all'ufficio di cui il terzo chiamato era Sindaco e non a lui personalmente.

La deduzione è infondata.

E' pacifico in atti, sia di questo giudizio che dal tenore della sentenza erariale n. 651/09, che il [] abbia posto in essere atti illegittimi che sono già stati valutati fonte di responsabilità erariale.

Tale circostanza espone l'amministratore locale a responsabilità diretta in ragione del fatto che egli ha personalmente beneficiato dei servizi professionali dell'avv. [] al quale si rivolgeva con una modalità che nulla a che vedere

con un incarico quale consulente del Comune, ma risolvendosi in una consulenza a titolo personale per svolgere l'incarico di Sindaco visto che le attività di consulenza delegategli hanno sostanzialmente svuotato il [] di alcuna capacità decisionale tecnica e conseguentemente di responsabilità professionale in relazione ai suoi doveri di ufficio dovendo configurare il rapporto

[] quale rapporto professionale estraneo ai compiti di ufficio così che ora egli è tenuto a corrispondere al professionista la retribuzione dei servizi resi al pari di qualunque altro cliente verso il proprio legale non potendo quel tipo di prestazione essere attribuibile al Comune attoreo, pur magari avendogli recato un limitato vantaggio, che però non può essere valutato in questa sede per assenza di domanda e forse anche per assenza di giurisdizione come eccepito in atti.

Il decreto ingiuntivo va quindi revocato, ed il terzo chiamato condannato al pagamento di euro 15.724,62 oltre accessori di legge (ovvero I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario al 12,5% visto che le prestazioni sono state rese sotto la previgente tariffa) e agli interessi di mora maturati, calcolati ai sensi degli artt. 2, primo comma, lett. c) e 5 del D. Lgs 231/2002 a favore del convenuto/opposto



che si liquidano in euro 117,50 per esborsi, euro 3.225,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% *ex DM 55/2014*;

5) Condanna a rifondere a LLOYD'S (quanto al rischio di cui alle polizze nn. 1572495 e 10045956B) ed a LLOYD'S (quanto al rischio di cui alla polizza n. 1454433) le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 2.417,50 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% *ex DM 55/2014*;

6) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 16 febbraio 2016.

Il Giudice

- Dott. Giorgio Bertola -

